

D6.1.1 - Incentivi per lo sviluppo di progetti volti a valorizzare il ruolo che i musei, le collezioni artistico-culturali e altri prodotti culturali possono svolgere come attori dello sviluppo locale - Area Interna Valli del Torre e Natisone.

Procedura 72

PR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

Priorità

Cultura per l'inclusione e l'innovazione sociale

Obiettivo specifico RSO4.6

Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (FESR)

Azione D6.1

Iniziative di rigenerazione e riattivazione dei luoghi della cultura e del patrimonio, attraverso iniziative in ambito culturale e creativo che integrino l'offerta istituzionale con i settori del non-profit

Tipologia D6.1.1

Incentivi per lo sviluppo di progetti volti a valorizzare il ruolo che i musei, le collezioni artistico-culturali e altri prodotti culturali possono svolgere come attori dello sviluppo locale

Bando D6.1.1

Incentivi per lo sviluppo di progetti volti a valorizzare il ruolo che i musei, le collezioni artistico-culturali e altri prodotti culturali possono svolgere come attori dello sviluppo locale - Area Interna Valli del Torre e Natisone.

Sommario

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE	4
Art. 1 - Inquadramento e finalità.....	4
Art. 2 - Definizioni	6
Art. 3 - Dotazione finanziaria	8
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	9
Art. 4 - Beneficiari e soggetti esclusi	9
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del proponente	9
Art. 6 - Settori e attività escluse	10
Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....	10
Art. 7 - Progetti ammissibili	10
Art. 8 - Spese ammissibili	11
Art. 9 - Spese non ammissibili	17
Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto.....	17
Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del progetto	17
Art. 12 - Intensità dell'agevolazione.....	18
Art. 13 - Divieto di cumulo	18
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	18
Art. 14 - Composizione della domanda	18
Art. 15 - Presentazione della domanda	20
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE.....	21
Art. 16 - Istruttoria preliminare di ammissibilità	21
Art. 17 - Istruttoria completa di ammissibilità.....	22
Art. 18 - Commissione di valutazione e criteri di valutazione.....	22
Art. 19 - Formazione della graduatoria.....	23
Art. 20 - Concessione della sovvenzione	24

Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	25
Art. 21 - Variazioni del progetto	25
Art. 22 - Proroga del termine finale di realizzazione del progetto e di rendicontazione	26
Art. 23 - Variazioni soggettive del beneficiario	26
Capo 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO	27
Art. 24 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	27
Art. 25 - Presentazione della rendicontazione ed erogazione della sovvenzione	28
Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO/DESTINATARIO	31
Art. 26 - Obblighi del beneficiario	31
Art. 27 - Vincolo di stabilità delle Operazioni	32
Art. 28 - Indicatori di output e di risultato	33
Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE	34
Art. 29 - Controlli e ispezioni	34
Art. 30 - Revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione	35
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI	36
Art. 31 - Trattamento dei dati personali	36
Art. 32 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	37
Art. 33 - Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi	37
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI	38
Art. 34 - Norme di riferimento	38
Art. 35 - Rinvio	39

Allegati al bando

ALLEGATO A - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento e finalità

A.0: Obiettivo strategico (da Reg. 2021/1060 e Accordo di Partenariato)	4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali
A.1: Priorità PR	4. Cultura per l'inclusione e l'innovazione sociale
A.2: Obiettivo specifico PR	d6. Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (FESR)
A.3: Azione prevista dal PR	Azione d6.1 - Iniziative di rigenerazione e riattivazione dei luoghi della cultura e del patrimonio, attraverso iniziative in ambito culturale e creativo che integrino l'offerta istituzionale con i settori del non-profit
A.3bis: Tipologie di intervento PR	d6.1.1 - Incentivi per lo sviluppo di progetti volti a valorizzare il ruolo che i musei le collezioni artistico-culturali e altri prodotti culturali possono svolgere come attori dello sviluppo locale
A.4: Settore di intervento PR (All. 1 Reg. 1060/2021)	166 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	06 - Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive) → per soggetti privati 07 - Incentivi ad attività produttive
A.6: Ambito di intervento (da Regolamento UE n. 2021/1058 art. 5)	Art. 5. §1 lettera c) gli investimenti legati all'accesso ai servizi (Investimenti strutturali) Art. 5. §1 lettera e) attrezzature, software e attività immateriali (Investimenti in attrezzature e attività di animazione culturale)
A.7: Forma di sostegno (da Regolamento UE n. 2021/1060 allegati 1, tab. 2)	01 Sovvenzione
A.8: Inquadramento regime di aiuto	Regolamento (UE) n. 2023/2831 (Regime "de minimis")

A.9: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	08.ITI Altri tipi di territori interessati
A.10: Parità di genere	03 Neutralità di genere
A.11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del Programma	72

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, riconoscendo alla cultura un ruolo di sviluppo non solo nella dimensione economica del settore turistico-culturale, ma anche in quella della coesione sociale, che contribuisce in modo significativo all'integrazione e all'inclusione sociale, all'innovazione e al benessere delle comunità, con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti di rigenerazione e riattivazione dei luoghi della cultura e altri spazi pubblici e privati dismessi, o che si trovano in stato di sottoutilizzo, di degrado o di abbandono, trasformandoli in centri o spazi culturali e artistici realizzando in essi iniziative in campo culturale e creativo con finalità di inclusione e di innovazione sociale. In particolare, il presente bando recepisce gli esiti del percorso partecipativo svolto nell'Area Interna Valli del Torre e Natisone che ha condotto all'elaborazione di una strategia territoriale che individua quale elemento di sviluppo e crescita per le comunità locali anche il tema della valorizzazione dei luoghi della cultura presenti sul territorio di riferimento. In linea con le politiche e gli indirizzi internazionali (Agenda 2030, e a livello europeo Strategia "Green deal", Social pillar europeo, Programma Next Generation EU, da cui discendono i Piani nazionali di ripresa e resilienza PNRR), si intende sostenere, in particolare, progetti che coinvolgano, sia in fase di progettazione che di gestione, le comunità locali di riferimento e i soggetti del terzo settore, finalizzati a garantire la funzionalità e la piena attivazione di tali luoghi e spazi ed anche soprattutto con l'ideazione e organizzazione di attività per la rivitalizzazione degli stessi e l'individuazione ed avvio di nuove funzioni. Tali iniziative, inoltre, dovranno mirare a rafforzare le comunità locali, a creare o consolidare reti e nuove forme di collaborazione, ad applicare esperienze già testate con successo altrove (anche in sinergia con quanto previsto dal Programma FSE+), ad avviare pratiche di cittadinanza attiva e percorsi di integrazione sociale, che vedranno come protagonisti i soggetti del terzo settore, le associazioni del territorio, il tessuto economico locale e le comunità locali. La finalità è anche quella di contribuire ad innescare iniziative occupazionali di qualità, utili a rafforzare il sistema dei servizi. Saranno pertanto sostenute anche modalità di intervento innovative che prevedano la costituzione di partenariati tra soggetti istituzionali (comprese le comunità locali), i residenti e gli operatori privati, che favoriscano la partecipazione attiva dei giovani e delle donne alla vita della propria comunità, e che stimolino l'utilizzo e la fruizione da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e di promuovere una maggiore confidenza in sé stessi, ovvero di favorire il benessere di persone che soffrono di alcune malattie, ovvero di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.
2. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire attraverso il presente bando sono l'ampliamento della partecipazione culturale dei cittadini, delle imprese e delle comunità, l'aumento delle pratiche di cittadinanza attiva e di percorsi di integrazione sociale che possono generare opportunità lavorative di qualità.

3. In particolare, la presente procedura di attivazione concorre al raggiungimento dei target di realizzazione e di risultato dell'obiettivo specifico d6 riportati nella tabella seguente:

INDICATORI DI REALIZZAZIONE - OUTPUT			
Codifica indicatore	Definizione dell'indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo 31/12/2030
RCO77	Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	n. siti	25
RCO 75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	n. contributi alle strategie	2
INDICATORI DI RISULTATO			
Codifica indicatore	Definizione dell'indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo 31/12/2030
RCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP	15
RCR77	Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un Sostegno	n. di visitatori annui	130.000

4. In particolare, le suindicate finalità in attuazione del PR sono perseguite attraverso concessione di sovvenzioni che si configurano dal punto di vista della normativa sugli aiuti di stato sotto forma di aiuti in Regime de minimis (Regolamento (UE) n. 2023/2831).

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) *"Aree interne"*: aree marginali e significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), ricche di importanti risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura e a seguito di secolari processi di antropizzazione. La D.G.R. 514 del 17/03/2023 ha individuato le Aree Interne per la programmazione 2021-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a cui è seguita l'esatta individuazione dei relativi Comuni ad opera delle Strategie approvate con successive deliberazioni.
 - b) *"Area interna Valli del Torre e Natisone"*: per la programmazione 2021-2027 territorio montano comprendente n.16 comuni. Valli del Torre costituite dai comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento. Valli del Natisone costituite dai comuni di Drenchia, Grimaldo, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano;
 - c) *"Attività culturali"*: attività nei settori dello spettacolo dal vivo (teatro, musica e danza), manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e attività culturali nelle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità, attività di divulgazione umanistica e scientifica, attività a carattere didattico, formativo e laboratoriale connesse o collegate alle attività precedenti;
 - d) *"Autorità di Gestione" (AdG)*: l'organismo responsabile della gestione e attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR, come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione dei Programmi emanato

con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari e programmi regionali integrativi dell'Unità operativa specialistica gestione risorse comunitarie festr e programmi regionali integrativi - Direzione centrale finanze;

- e) *"Beneficiario"*: i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1;
- f) *"Commissione di valutazione"*: commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, eventualmente integrata dall'apporto di esperti di settore, individuati tra i nominativi presenti nell'elenco di cui al decreto del Direttore Centrale cultura e sport n. 581/CULT del 28 febbraio 2019 e ss.mm.ii.;
- g) *"PAR" (Piano Aggiuntivo Regionale)*: rappresentano le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie;
- h) *"Partecipazione culturale"*: possibilità di fare proprie, comprendere, valutare e utilizzare le diverse forme di espressione e manifestazione della cultura, o possibilità di praticare, trasmettere e sviluppare la cultura attraverso le proprie attività;
- i) *"Partenariato"*: qualsiasi forma di rapporto, che abbia lo scopo esplicito di trasferire competenze da un settore all'altro e che preveda la costituzione, mediante intese, protocolli di collaborazione, convenzioni, o altre forme di accordi scritti, di partenariati tra candidato beneficiario ed un ente pubblico locale territoriale o un ente pubblico che persegua finalità di coesione, integrazione, inclusione e innovazione sociale, e possono prevedere la costituzione formale, con i medesimi strumenti, di partenariati con altri soggetti pubblici, soggetti del terzo settore, associazioni del territorio e comunità locali;
- j) *"Pratiche di cittadinanza attiva"*: partecipazione alla vita sociale e civile, sia onorando i propri doveri di cittadina/o, che conoscendo e rivendicando i diritti propri e quelli altrui;
- k) *"Principio "non nuocere in modo significativo" ("do no significant harm" - DNSH)*: nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento (UE) 1060/2021 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2088/2019); lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento (UE) 852/2020 consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal Regolamento (UE) 852/2020 sono: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici; 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie; 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

- l) *"Siti culturali"*: con "sito culturale" è da intendersi un luogo fisico, geograficamente localizzato e territorialmente definito che rientri nelle seguenti tipologie:
- luogo o spazio del patrimonio culturale materiale o immateriale (es. monumento o complesso storico-architettonico, area o parco archeologico, giardino storico, ecc.);
 - luogo della cultura (es. museo, biblioteca, archivio, ecc.);
 - luogo dello spettacolo (es. teatri, sale da concerto, auditorium, ecc.);
 - altro tipo di struttura o spazio a vocazione/funzione culturale (es. centro culturale, cultural lab, hub culturale, centro visite, ecc.).
- Nella definizione di "sito culturale" possono rientrare anche quei luoghi/spazi ove le attività/funzioni sopra elencate vengano attivate o acquisite attraverso il progetto sostenuto (es. per la rifunzionalizzazione di edifici o di spazi dismessi ad ospitare nuove attività di tipo culturale);
- m) *"Soggetti non indipendenti"*: soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- n) *"Spese effettivamente sostenute"*: si intendono le spese per le quali è stata emessa fattura e regolare quietanza;
- o) *"Strategia Area interna Valli del Torre e Natisone"*: Documento strategico elaborato a seguito di un percorso partecipativo condotto con il territorio di riferimento e che dà evidenza del contesto sociale ed economico dell'area proponendo interventi di sviluppo locale quali azioni necessarie a sviluppare un sistema diffuso e interconnesso di opportunità. La parte generale della Strategia è stata approvata con Delibera di Giunta regionale n. 767/2024, come rideterminata con decreto del Direttore ad interim del Servizio Coordinamento politiche per la montagna n. 12111/GRFVG dd. 09/03/2026, giusta riserva di integrazione e modifica disposta dalla medesima DGR 767/2024;
- p) *"Struttura Regionale Attuatrice (SRA)"*: la Direzione centrale cultura e sport, Servizio Attività culturali – Posizione organizzativa *"Coordinamento attuazione Programmazione Europea PR 2021-2027 FESR in materia di attività culturali"*, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Azione d6.1. prevista dal Programma regionale (PR) FESR 2021-2027, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione del PR emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 200/2021;
- q) *"Team di progetto"*: il gruppo di lavoro interno al Beneficiario che ricomprende i soggetti ammessi dal medesimo a partecipare all'attuazione dell'Operazione. Sono esclusi del team di progetto fornitori, consulenti, collaboratori, prestatori di forniture e servizi.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, del Regolamento regionale per l'attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0200/2021, la dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 542.500,00 di cui euro 317.500,00 di risorse PR FESR ed euro 225.000,00 di risorse PAR come quantificata nel Piano finanziario analitico approvato con deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2024 n. 1551, e come confermato dall'ultimo Piano finanziario analitico approvato.
2. Le risorse finanziarie, individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1551/2024 e confermate dall'ultimo Piano finanziario analitico approvato, possono essere modificate tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del programma.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Beneficiari e soggetti esclusi

1. Possono beneficiare del contributo di cui al presente bando i seguenti soggetti, non in forma associata:
 - a) gli enti privati senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale, comprese le associazioni e le fondazioni, che hanno tra i propri scopi statuari la promozione di attività culturali e che siano regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - b) le società cooperative che hanno tra i loro scopi statuari la promozione di attività culturali;
 - c) gli enti e le istituzioni, comprese le imprese sociali, iscritte al registro degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che hanno tra i loro scopi statuari la promozione di attività culturali.
2. Non possono accedere ai contributi di cui al presente bando:
 - a) gli enti pubblici,
 - b) le imprese aventi fine di lucro secondo le norme del diritto civile e commerciale, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1,
 - c) i liberi professionisti,
 - d) i lavoratori autonomi,
 - e) i lavoratori dipendenti,
 - f) le persone fisiche.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del proponente

1. I candidati beneficiari alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) avere la propria sede legale, ovvero un'unità operativa/sede secondaria attiva sul territorio regionale;
 - b) avere idoneo titolo giuridico che garantisca:
 - 1) la piena disponibilità del bene immobile sul territorio dell'Area interna "Valli del Torre e Natisone" sul quale verrà realizzato il progetto per la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 27,
 - 2) la legittimazione ad effettuare, qualora pertinenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e di abbattimento delle barriere architettoniche laddove previste dal progetto;
 - c) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) e di ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - d) non essere stato oggetto di sanzione interdittiva¹ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

¹ Articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 231.

- e) nel caso di imprese, rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
- f) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti "*de minimis*";
- g) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'Aiuto per gli investimenti produttivi previste dalla vigente normativa antimafia, qualora applicabile;
- h) ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
- i) qualora il proponente preveda nel progetto spese di investimento che hanno una durata superiore al periodo di realizzazione del progetto, garantire la capacità finanziaria per coprire i costi di gestione e manutenzione dei medesimi investimenti successivamente alla chiusura del progetto.

Art. 6 - Settori e attività escluse

- 1. Sono esclusi dal contributo i seguenti settori e attività:
 - a) settori e attività esclusi dal finanziamento del FESR ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
 - b) settori e attività esclusi dal finanziamento in regime "*de minimis*" ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2023/2831;
 - c) in coerenza con il principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'allegato V Reg. (CE) 24-3-2021 n.2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017).

Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

- 1. Sono ammissibili i progetti, realizzati sul territorio dell'Area interna "Valli del Torre e Natisone" finalizzati a rigenerare e riattivare:
 - a) i luoghi della cultura, quali musei, biblioteche, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, archivi, immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, o che rivestono un interesse particolarmente rilevante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse

artistico o storico, i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico, le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale;

- b) i luoghi e gli spazi pubblici e privati dismessi, in stato di sottoutilizzo, di degrado o di abbandono, da destinare a usi e fini culturali collettivi, trasformandoli in centri o spazi culturali e artistici.
- 2. La rigenerazione e la riattivazione di cui al comma 1 devono avvenire mediante la realizzazione di attività culturali o percorsi formativi o laboratoriali nel settore culturale presso i luoghi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 1, che:
 - a) integrino la dimensione economica del settore culturale con le finalità di coesione, integrazione, inclusione e innovazione sociale, in un'ottica di creazione di benessere delle comunità locali. Tali iniziative, pertanto, devono mirare al rafforzamento delle comunità locali, alla creazione o al consolidamento di reti, all'avvio di pratiche di cittadinanza attiva e a percorsi di integrazione sociale che devono vedere come protagonisti i soggetti del terzo settore, le associazioni del territorio, il tessuto economico locale e le comunità locali;
 - b) stimolino il coinvolgimento nell'organizzazione, produzione e fruizione delle attività culturali e dei percorsi formativi o laboratoriali di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi e di persone che soffrono di alcune malattie, ovvero di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.
- 3. I luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere collocati nei seguenti Comuni dell'**Area interna "Valli del Torre e Natisone": Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano.**
- 4. Alla data di presentazione della domanda, i progetti di cui al comma 2 devono essere corredati della documentazione comprovante il partenariato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i). I predetti partenariati devono essere mantenuti per l'intero periodo di realizzazione del progetto.
- 5. Il candidato beneficiario può presentare un solo progetto a valere sul presente bando.

Art. 8 - Spese ammissibili

- 1. Sono ammissibili le spese di investimento e di funzionamento strettamente correlate alla realizzazione dei progetti definiti all'articolo 7 effettivamente sostenute dalla data di comunicazione del decreto di concessione di cui all'articolo 20, comma 1, e non oltre il termine finale, come definito dall'articolo 11.
- 2. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa dirette:
 - a) spese per allestimenti su beni immobili collocati presso i luoghi della cultura e i luoghi e gli spazi pubblici e privati;
 - b) spese per l'acquisto e/o locazione, anche finanziaria, di attrezzature tecniche, dotazioni tecnologiche, hardware, macchinari, strumenti ed altri beni mobili, anche d'arredo, incluse quelle relative al loro trasporto e montaggio, finalizzate a rendere i luoghi della cultura e i luoghi e gli spazi pubblici e privati idonei alla realizzazione delle attività culturali e dei percorsi formativi o laboratoriali;
 - c) spese per l'acquisto e/o noleggio di scenografie, costumi, strumentazione tecnica, luce e suoni;
 - d) spese per l'acquisto di beni immateriali (es. brevetti, know how, sviluppo software);

- e) acquisizione di servizi di consulenza qualificati aventi ad oggetto, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, attività di studio, analisi economiche e di mercato, iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing e similari, affidati a operatori economici fra i quali università, organismi di ricerca, società di consulenza, di ingegneria, di sviluppo software e professionisti;
 - f) formazione ed aggiornamento pertinenti al progetto per un importo complessivo non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - g) spese per la manutenzione ordinaria ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 19/2009;
 - h) spese per la locazione degli spazi;
 - i) spese relative ad interventi concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - j) spese di canoni ed abbonamenti relativi a beni immateriali (es. licenze, software);
 - k) spese per prestazioni d'opera o per prestazioni professionali, e spese per servizi di consulenza qualificati aventi ad oggetto le attività culturali e i percorsi formativi o laboratoriali;
 - l) spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie quali il montaggio, smontaggio e facchinaggio;
 - m) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
 - n) spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;
 - o) spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio;
 - p) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato, in particolare: spese per servizi di ufficio stampa; spese per distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;
 - q) spese per il rilascio di garanzie fideiussorie per un importo complessivo non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
3. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa indirette che, pur non essendo direttamente imputabili alle relative attività di progetto, incidono sullo stesso e che verranno riconosciute attraverso l'applicazione di un tasso forfettario pari al 7% delle spese dirette elencate all'art. 8, comma 2 in applicazione a quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 1060/2021:
- a) spese generali di funzionamento sostenute dal beneficiario quali, ad esempio, l'utilizzo e la manutenzione di forniture per ufficio, costi di illuminazione, acqua, riscaldamento, telefono e pulizia, utilizzo di locali adibiti ad ufficio, costi operativi ed amministrativi (fotoriproduzioni, spese di viaggio e alloggio ecc.);
 - b) spese varie di allestimento diverse da quelle su beni immobili collocati presso i luoghi della cultura e i luoghi e gli spazi pubblici e privati;
 - c) spese del personale coinvolto nella gestione amministrativa dei progetti finanziati dal presente bando.
4. Tutte le spese di cui all'articolo 8, comma 2, per cui verranno richiesti documenti giustificativi di spesa, devono essere acquisite alle normali condizioni di mercato rivolgendosi a fornitori indipendenti rispetto al Beneficiario e, laddove pertinente in considerazione della tipologia di spesa, essere riferite alla sede del sito culturale in cui si realizza l'intervento.
5. Per le sole spese di cui all'articolo 8, comma 3 non verranno richiesti documenti giustificativi di spesa.
6. Ai fini della conformità al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH):

a) per l'acquisto/fornitura di *apparecchiature informatiche e servizi connessi* (forniture ICT, hardware e software, servizi di hosting e cloud, data center, ecc.) utilizzati per l'investimento dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

1. in materia di *efficienza energetica e riduzione delle emissioni*:
 - 1.1 le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti: marchio EPA ENERGY STAR; etichetta ambientale di tipo 1 secondo la norma UNI EN ISO 14024 (ad esempio Ecolabel, TCO certified, EPEAT 2018, Blu Angel, TUV Green Product Mark, ecc.) o etichetta equivalente; dichiarazione del produttore su consumo tipico di energia (Etec) che attesta che il consumo elettrico di un dispositivo non supera i limiti massimi previsti in linea con quanto descritto dall'allegato III dei criteri GPP UE.
Nel caso delle apparecchiature per stampa e copia, i requisiti relativi ai criteri di efficienza energetica e riduzione delle emissioni sono soddisfatti in presenza di un'etichetta ambientale di tipo 1 conforme alla norma UNI EN ISO 14024. Si evidenzia che tale requisito risulta coerente con i principi e i contenuti dei CAM stampanti (DM. 17 ottobre 2019 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di stampa gestita; l'affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; l'acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio"), pertanto questi ultimi possono essere assunti quale riferimento tecnico integrativo ai fini della definizione di ulteriori specifiche progettuali e prestazionali, ove ritenuto opportuno e applicabile.
 - 1.2 Per servizi informatici di hosting e cloud il requisito è soddisfatto in presenza di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 (norma internazionale per progettare e implementare un sistema di gestione ambientale) o EMAS (sistema volontario di gestione ambientale).
2. In materia di *riduzione dei rifiuti e gestione sostenibile in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto*:
 - 2.1 le apparecchiature, elettriche ed elettroniche, e le apparecchiature per stampa e copia, dovranno rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
 - 2.1.1 iscrizione del produttore e/o distributore e/o fornitore alla piattaforma RAEE (Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e presenza del marchio RAEE sul prodotto;
 - 2.1.2 etichetta ambientale di tipo 1 secondo la norma UNI EN ISO 14024 (ad esempio Ecolabel, TCO certified, EPEAT 2018, Blu Angel, TUV Green Product Mark, ecc.) o etichetta equivalente;
 - 2.1.3 in assenza di etichette ambientali di tipo 1 o di iscrizione alla piattaforma RAEE, è richiesta la conformità alla normativa Ecodesign di cui al Regolamento (UE) 2019/424 (specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della Direttiva 2009/125/CE) o conformità agli standard ISO 11469 e ISO 1043 (norme relative all'identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche).

- 2.2 Per servizi informatici di hosting e cloud il requisito è soddisfatto in presenza di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS.
3. In materia di *prevenzione dell'inquinamento*:
- 3.1 le apparecchiature, elettriche ed elettroniche, e le apparecchiature per stampa e copia, dovranno rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
- 3.1.1 etichetta ambientale di tipo 1 secondo la norma UNI EN ISO 14024 (ad esempio Ecolabel, TCO certified, EPEAT 2018, Blu Angel, TUV Green Product Mark, ecc.) o di etichetta equivalente;
- 3.1.2 in assenza di etichette ambientali di tipo 1, è richiesta la conformità alle normative REACH (Regolamento CE 1907/2006 inerente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche), RoHS (Direttiva 2011/65/UE inerente la limitazione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) e compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE che limita le emissioni elettromagnetiche delle apparecchiature al fine di evitare, o ridurre, le interferenze durante il normale utilizzo).
- 3.2 Per servizi informatici di hosting e cloud il requisito è soddisfatto in presenza di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS.
- b) Nell'ambito di acquisto/fornitura di *macchinari, impianti, attrezzature e dispositivi tecnologici non ICT*:
1. in materia di *efficienza energetica* i macchinari, gli impianti, le attrezzature e i dispositivi tecnologici non ICT, se soggetti a etichettatura ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1369 (regolamento che istituisce il quadro normativo per l'etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia), dovranno rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
- 1.1 marchio EPA ENERGY STAR; etichetta ambientale di tipo 1 secondo la norma UNI EN ISO 14024 (Ecolabel, TCO certified, Blue Angel, Nordic Swan, TUV Green Product Mark, o equivalente) o classe energetica coerente con gli standard più aggiornati;
- 1.2 per i dispositivi non soggetti a etichettatura energetica dovrà essere presente la Marcatura CE (in quanto attestante la conformità ai requisiti tecnici previsti dai regolamenti europei applicabili alla specifica categoria di prodotto, inclusi quelli relativi ai consumi energetici, se vigenti).
2. In materia di *riduzione dei rifiuti* i macchinari, gli impianti, le attrezzature e i dispositivi tecnologici non ICT dovranno rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
- 2.1 iscrizione del produttore e/o distributore e/o fornitore alla piattaforma RAEE (Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e presenza del marchio RAEE sul prodotto;
- 2.2 etichetta ambientale di tipo 1 secondo la norma UNI EN ISO 14024 (ad esempio ECOLABEL, TCO certified, EPEAT 2018, Blu Angel, TUV Green Product Mark, ecc.) o etichetta equivalente.
3. In materia di *prevenzione dell'inquinamento*:

- 3.1 se pertinente, è richiesta conformità alle normative REACH (Regolamento CE 1907/2006), RoHS (Direttiva 2011/65/UE) e compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). Le conformità alle direttive RoHS e compatibilità elettromagnetica sono coperte dalla marcatura CE.
- c) In merito agli *interventi edilizi in assenza di volumetrie e cantieristica generale* quali, ad esempio, interventi concernenti la previsione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, essi dovranno rispettare i seguenti requisiti:
1. in materia di *criteri per la limitazione degli impatti in fase di cantiere*, gli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti:
 - 1.1 in fase di costruzione/installazione andranno perseguite tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione di inquinanti, garantire il contenimento delle emissioni GHG (efficienza motoristica, approvvigionamento elettrico, ecc.), assicurare la tutela della risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione e la corretta gestione di terre e rocce da scavo. Nel caso di cantieri in contesti naturali o semi naturali, sarà necessario limitare, quanto più possibile, fattori di disturbo alla fauna selvatica e garantire il ripristino della vegetazione in caso di danni causati dai mezzi d'opera. Nel caso di cantieri in contesti antropizzati, particolare attenzione andrà prestata alle misure di contenimento delle polveri e gestione degli impatti acustici.
 2. Per quanto concerne *l'adattamento ai cambiamenti climatici*:
 - 2.1 gli interventi dovranno garantire la resilienza delle opere nel tempo privilegiando materiali e soluzioni costruttive adeguate a resistere a fenomeni meteorologici locali senza compromettere il patrimonio storico-artistico. Nel caso di interventi potenzialmente soggetti a rischi fisici climatici, in ragione della loro localizzazione o della loro funzione, la documentazione di progetto dovrà integrare una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con identificazione delle eventuali soluzioni adattative. Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi è possibile fare riferimento ai criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici contenuti nell'appendice A dell'Allegato 1 del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 (*"criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale"*).
 3. Per quanto concerne *l'uso sostenibile e protezione delle acque*:
 - 3.1 gli interventi dovranno essere realizzati in modo da tutelare le risorse idriche mediante il perseguimento dell'invarianza idraulica. Le opere (rampe, percorsi, accessi, ecc.) dovranno essere progettati e realizzati evitando ristagni, erosione del suolo o infiltrazioni che possano danneggiare le strutture storico-culturali e archeologiche.
 4. In materia di *riduzione dei rifiuti*:

- 4.1 a tal fine dovrà essere assicurato, per quanto tecnicamente possibile in relazione alla limitata entità degli interventi, il riutilizzo di materiali e di componenti esistenti e la riduzione della produzione di rifiuti da costruzione e demolizione. Dovrà essere assicurato, inoltre, che almeno il 70% (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione sia destinato a recupero ai sensi della Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti).
5. In materia di *prevenzione e riduzione dell'inquinamento*:
- 5.1 a tal fine, nel rispetto del principio di prevenzione dell'inquinamento, nella realizzazione degli interventi dovrà essere assicurato:
- 5.1.1 l'utilizzo di materiali conformi alla normativa vigente in materia di assenza di sostanze pericolose, con particolare riferimento al regolamento REACH (CE n. 1907/2006);
 - 5.1.2 l'adozione, durante le lavorazioni connesse a interventi di modesta entità (es. realizzazione di rampe), di misure idonee al contenimento delle emissioni di polveri, rumore e altri agenti inquinanti nel rispetto del D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) e della Legge 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
 - 5.1.3 la prevenzione di contaminazioni puntuali del suolo e delle acque derivanti da sversamenti accidentali o da una non corretta gestione delle lavorazioni.
6. In materia di *protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi*:
- 6.1 a tal fine dovrà essere assicurato che gli interventi, seppur di modesta entità quali la realizzazione di rampe o l'adeguamenti di accessi, siano realizzati limitando il consumo di suolo e senza interferire con habitat e specie, ove presenti, nel rispetto della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e della Direttiva 2009/147/CE (Uccelli).
7. Nell'ambito degli interventi concernenti la previsione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, sarà garantito, laddove pertinente, il rispetto del codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42/2004) e delle disposizioni in materia urbanistica/paesaggistica/ambientale.
- d) In merito all'acquisto di *beni e azioni prevalentemente immateriali* (es. licenze, software, acquisizione servizi specialistici, formazione, ecc.), e per quanto concerne il rispetto dei criteri di sostenibilità degli investimenti:
- 1. al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali, laddove pertinente, saranno favorite le iniziative che prevedono strategie per la mobilità sostenibile dei materiali e dei partecipanti, per il contenimento dei consumi energetici e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, la minimizzazione dei rifiuti derivanti da allestimento, catering, etc. Per gli eventi di portata più significativa è possibile fare riferimento ai requisiti per la certificazione della sostenibilità degli eventi secondo la norma ISO 20121:2024 (*sistemi di gestione della sostenibilità degli eventi*).

Art. 9 - Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 8 e, in particolare, le spese relative a:
 - a) corsi di formazione ordinari;
 - b) acquisto di beni immobili e beni mobili registrati;
 - c) beni o materiali usati;
 - d) prelievi di magazzino;
 - e) operazioni di *lease-back*;
 - f) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria del soggetto beneficiario, quali consulenze economico finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
 - g) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
 - h) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
 - i) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari, ad eccezione di quelle previste all'articolo 8, comma 2, lettera q);
 - j) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - k) spese di manutenzione straordinaria dei beni immobili (fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 2, lettera i) in materia di barriere architettoniche;
 - l) spese di vitto, spese per l'acquisizione di servizi di preparazione e somministrazione di cibi e bevande.

Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Ai fini della presentazione della domanda saranno ammessi alla selezione i progetti che prevedono una spesa minima ammissibile di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al netto delle spese indirette di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione a finanziamento il contributo massimo concedibile è di euro 200.000,00 (duecentomila/00), comprensivo delle spese indirette di cui all'articolo 8, comma 3.
3. Le domande con spesa ammissibile inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto delle spese indirette di cui all'articolo 8, comma 3, saranno dichiarate inammissibili.

Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Fatti salvi i casi di proroga del progetto, la durata massima dell'operazione non deve superare i 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto di concessione di cui all'articolo 20, comma 2.
2. Il termine perentorio finale dell'operazione, comprensivo della realizzazione del progetto e della rendicontazione finale della spesa, è il 31 marzo 2030.
3. Le attività a cui si riferiscono le spese del progetto, le spese e le relative quietanze di pagamento devono essere successive alla data della comunicazione dell'adozione del decreto di concessione di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 12 - Intensità dell'agevolazione

L'intensità della sovvenzione per ciascun Progetto presentato a valere sul presente Bando è pari al 100% della spesa ammissibile entro comunque i limiti del massimale disponibile per l'impresa unica al momento della concessione; la SRA può procedere alla rimodulazione del contributo "*de minimis*" in fase di concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali.

Art. 13 - Divieto di cumulo

I contributi concessi a valere sul presente Bando non sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione pubbliche.

È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 14 - Composizione della domanda

1. Ciascun candidato beneficiario può presentare una sola domanda di sovvenzione a valere sul presente bando.
2. Costituiscono parte sostanziale ed integrante della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, tutti i seguenti documenti:
 - a) il progetto, suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - i) Sezione descrittiva: il richiedente, in coerenza con i criteri valutativi di cui all'allegato A, illustra in modo dettagliato, completo ed accurato:
 - 1) Innovatività e capacità del progetto di favorire l'integrazione e la coesione sociale, e di creare percorsi e pratiche di cittadinanza attiva, misurata in termini di costituzione di partenariati tra soggetti istituzionali (comprese le comunità locali), residenti e operatori privati, che si fondino su un rapporto di collaborazione volto:
 - a) a favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità;
 - b) a favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi;
 - c) a favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di alcune malattie, ovvero di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine;
 - 2) Team progettuale;
 - 3) Qualità degli interventi di valorizzazione dei luoghi e spazi da destinare a pubblica fruizione culturale;
 - 4) Livello di digitalizzazione dei servizi, prodotti ed attività;
 - 5) Iniziative di turismo sostenibile;
 - 6) Incremento della partecipazione culturale dei cittadini;
 - 7) Iniziative occupazionali di qualità;

- 8) Percorsi formativi in ambito culturale in sinergia con il programma FSE+.
- 9) Congruenza economico finanziaria.
- ii) Sezione economico finanziaria: il richiedente espone il quadro economico-finanziario dei costi ammissibili del progetto nel rispetto degli articoli 8, 9 e 10; nonché nel caso previsto all'articolo 5, comma 1, lettera i) illustra, altresì, la sostenibilità finanziaria del progetto per l'intero periodo di durata del vincolo di stabilità cui all'articolo 27;
- b) le dichiarazioni debitamente sottoscritte dal candidato beneficiario, attestanti:
 - 1) la presa visione del presente Bando;
 - 2) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26;
- c) le dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti:
 - 1) la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
 - 2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come previsto all'articolo 5, lettera e) del bando;
 - 3) il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti "*de minimis*";
 - 4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 13;
 - 5) i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia qualora il contributo richiesto superi i 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro.
- d) idoneo titolo giuridico che dimostri la piena disponibilità del bene immobile sul quale verrà realizzato il progetto per la durata del vincolo di stabilità di cui all'articolo 27, e la legittimazione ad effettuare, qualora pertinenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e di abbattimento delle barriere architettoniche laddove previste dal progetto;
- e) la documentazione comprovante il partenariato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i).
- 3. Il candidato beneficiario allega altresì:
 - a) un preventivo dei fornitori, o documentazione commerciale equipollente, per ciascuna delle spese previste nella sezione economico finanziaria di cui al presente articolo al fine di comprovare la congruenza economico finanziaria del Progetto;
 - b) il computo metrico estimativo, ossia il documento edilizio fondamentale per specificare le quantità delle lavorazioni necessarie, stimare il prezzo delle lavorazioni e il costo complessivo delle stesse;
 - c) la relazione illustrativa, ossia l'elaborato progettuale di adeguato approfondimento, eventualmente corredato da documentazione fotografica dello stato di fatto, nel quale viene illustrato l'intervento proposto;
 - d) il curriculum di ciascuno dei soggetti ricompresi nel Team di progetto;
 - e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio (CCIAA) o presso il Registro degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017;

- f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione allegata alla domanda di incentivo e di impegno al rispetto degli obblighi previsti all'articolo 26;
 - g) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00), ove il richiedente non sia esente;
 - h) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «*de minimis*»;
 - i) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, la documentazione comprovante la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato in cui è collocata la sede e l'iscrizione nel relativo registro delle imprese;
 - j) l'assunzione, laddove pertinente, dell'impegno all'incremento/crescita occupazionale del soggetto richiedente;
 - k) in caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta in forma autografa.
 - l) nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), copia del contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424 del codice civile cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi del comma 101 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213;
4. I modelli della domanda e dei documenti di cui ai commi 2 e 3, sono approvati con decreto del Direttore del Servizio Attività culturali e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online dedicato.

Art. 15 - Presentazione della domanda

1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla SRA esclusivamente per via telematica tramite il sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**), a cui si accede dal sito istituzionale della Regione, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui all'articolo 25, comma 16. È, altresì, ammessa la sottoscrizione della domanda in firma olografa, con qualsiasi documento di identità in corso di validità. Invero, la mancata sottoscrizione della domanda e/o degli allegati comporta l'inammissibilità della domanda stessa. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati all'atto della convalida finale.

2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dei soggetti indicati all'articolo 4;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante di cui alla lettera a).
3. La domanda è presentata **dalle ore 16.00 del giorno 15/09/2026 entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 30/30/2026**. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema online dedicato. Qualora il medesimo candidato beneficiario presenti più domande, verrà sottoposto a selezione il progetto riferito all'ultima domanda validamente presentata, senza tener conto dei progetti presentati unitamente alle domande precedentemente pervenute.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.
5. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all'articolo 14, comma 2, saranno considerate inammissibili.
6. La Regione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 14, comma 3.
7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
8. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del candidato beneficiario, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate nelle linee guida di cui all'articolo 26, comma 16, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui comma 3.
9. Contestualmente alla presentazione della domanda a pena d'inammissibilità della richiesta di anticipazione, i richiedenti manifestano l'eventuale intenzione di richiedere l'erogazione in via anticipata di un importo fino al 70 (settanta) per cento della sovvenzione eventualmente concessa.

Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

Art. 16 - Istruttoria preliminare di ammissibilità

1. La selezione delle domande di sovvenzione avviene con la procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. Ciascuna domanda presentata viene sottoposta ad un'istruttoria preliminare da parte della SRA, volta ad accertare:
 - a) che sia stata redatta e presentata per via telematica tramite il sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL);

- b) che sia stata presentata nel rispetto dei termini di cui all'articolo 15, comma 3;
 - c) che sia validamente sottoscritta dal legale rappresentante del candidato beneficiario o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
 - d) che sia completa di tutti i documenti di cui all'articolo 14, comma 2;
 - e) che il candidato beneficiario non svolga alcuna delle attività escluse di cui all'articolo 6.
3. Le domande di sovvenzione prive dei sopraelencati requisiti non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 17 e vengono dichiarate inammissibili, con il provvedimento di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b).
4. La SRA prima dell'adozione del provvedimento negativo di cui al comma 3, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 17 - Istruttoria completa di ammissibilità

- 1. Le domande di sovvenzione, che hanno riscontrato positivamente le verifiche istruttorie preliminari di cui all'articolo 16, sono sottoposte ad un'ulteriore verifica istruttoria da parte della SRA, volta ad accertare:
 - a) che il progetto rispetti i limiti di durata prescritti all'articolo 11;
 - b) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - c) la sussistenza della documentazione di cui all'articolo 14, comma 3.
- 2. L'istruttoria accerta anche la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui agli articoli 7, 8, 9, 10.
- 3. Laddove la documentazione di cui all'articolo 14, comma 3, sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione al candidato beneficiario assegnando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
- 4. Le domande di sovvenzione prive dei requisiti di cui al comma 1 o nel caso in cui le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, vengono dichiarate inammissibili, con il provvedimento di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), e non vengono sottoposte alla successiva fase di valutazione di cui all'articolo 18.
- 5. La SRA, prima dell'adozione del provvedimento negativo di cui al comma 4, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 18 – Commissione di valutazione e criteri di valutazione

- 1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria, di cui agli articoli 16 e 17, vengono valutati da un'apposita Commissione di valutazione, costituita con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo, o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o da un suo delegato, con la funzione di vice-presidente, e dal titolare della posizione organizzativa "Coordinamento attuazione Programmazione Europea PR FESR 2021-2027 in materia di attività culturali", o da un suo delegato. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei

progetti richieda conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la Commissione di valutazione può essere integrata con uno o più componenti esperti, individuati dal Direttore centrale competente in materia di cultura, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi. La commissione, che opera a titolo gratuito, può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

2. La Commissione di valutazione procede alla valutazione delle domande di sovvenzione attribuendo un punteggio in applicazione dei criteri di valutazione elencati nell'allegato A.
3. L'attività della Commissione di valutazione si conclude con la predisposizione della graduatoria generale dei progetti presentati, stilata sulla base del punteggio complessivo totalizzato da ciascuno di essi.
4. Non sono ammessi a finanziamento i progetti che abbiano riportato un punteggio complessivo inferiore a 50 su 100 con riferimento ai criteri di valutazione elencati nell'allegato A.
5. Ai fini del posizionamento nella graduatoria generale di cui al comma 3 dei progetti che hanno totalizzato il medesimo punteggio, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) innovatività e capacità del progetto di favorire l'integrazione e la coesione sociale, e di creare percorsi e pratiche di cittadinanza attiva;
 - b) qualità degli interventi di valorizzazione dei luoghi e degli spazi da destinare a pubblica funzione culturale;
 - c) in via residuale, l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema online dedicato.
6. La SRA prima dell'adozione del provvedimento negativo decreto di cui all'articolo 19, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 19 - Formazione della graduatoria

1. Entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di sovvenzione previsto all'articolo 15, comma 3, e fatte salve le cause di sospensione del procedimento previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura è approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento recante l'indicazione del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi.
2. Con il medesimo provvedimento è altresì:
 - a) approvato l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, che hanno riportato un punteggio complessivo inferiore a 50 su 100 con riferimento ai criteri di valutazione elencati nell'allegato A;
 - b) approvato l'elenco delle domande dichiarate inammissibili a seguito del riscontro negativo ai sensi degli articoli 16, comma 3, e 17, comma 4, e non sottoposte alla valutazione della Commissione di valutazione, con le motivazioni di inammissibilità.
3. Non è previsto il finanziamento parziale dei progetti. Qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie, la SRA procede allo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1.
4. Le domande ricomprese nella graduatoria di cui al comma 1, che non sono finanziate entro 1 (uno) anno dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, vengono archiviate.

5. Le graduatorie di cui al comma 1 sono pubblicate sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al bando, assolvendo l'onere di comunicazione dell'ammissione a finanziamento.

Art. 20 - Concessione della sovvenzione

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 1, è comunicata a ciascun candidato Beneficiario l'assegnazione dell'incentivo ed è contestualmente fissato un termine perentorio della durata di 10 (dieci) giorni consecutivi per l'accettazione del medesimo, decorso inutilmente il quale l'incentivo si intende accettato.
2. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio Attività culturali o suo delegato entro 60 (sessanta) giorni dal decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 19, comma 1.
3. Il provvedimento di concessione viene trasmesso ai beneficiari tramite PEC e contiene, ai sensi dell'articolo 73 paragrafo 3 del Reg (UE) 1060/2021, i seguenti elementi:
 - a) le condizioni per il finanziamento relative a ciascun progetto, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dello stesso;
 - b) il piano finanziario e il termine finale per la realizzazione del progetto;
 - c) il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno;
 - d) gli indicatori di output e di risultato del progetto indicati dal beneficiario in sede di domanda;
 - e) gli obblighi e i vincoli posti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
 - f) il termine di presentazione della rendicontazione finale;
 - g) il codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'oggetto dei giustificativi di spesa come precisato all'articolo 25 comma 17.
4. La concessione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della circostanza che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila);
5. I beneficiari, ai fini degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento 1060/2021 e dalle Linee guida per le azioni di comunicazione dei beneficiari disponibili sul portale Europa FVG (<https://europa.regione.fvg.it/>), sono tenuti ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR, con le seguenti modalità:
 - a) pubblicando sul sito web e sui social media ufficiali del Beneficiario, laddove esistenti, il titolo dell'intervento e una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati attesi, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso) distinguendo la quota UE pari al 40% e che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello "CARD SOCIAL NETWORK" pubblicato sul portale Europa FVG alla pagina del PR FESR nella sezione "[Visibilità, Trasparenza e Comunicazione](#)" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari"), entro 3 (tre) mesi dall'avvio del progetto o, se il progetto è stato avviato precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione della concessione, e almeno fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;

- b) esponendo almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante il titolo dell'intervento, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati attesi, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso) distinguendo la quota UE pari al 40% e che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello "POSTER" o "DISPLAY" pubblicato sul portale Europa FVG alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari") [Visibilità, Trasparenza e Comunicazione - Europa FVG](#) entro 3 (tre) mesi dall'avvio del progetto o, se il progetto è stato avviato precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione della concessione, e almeno fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione. Il supporto va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede operativa in cui viene realizzato il Progetto;
 - c) apponendo, da subito, il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del Progetto, destinati al pubblico reperibili sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "[Visibilità, Trasparenza e Comunicazione](#)" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari").
6. Quando richiesto dall'Amministrazione regionale, ai fini degli adempimenti di visibilità e comunicazione del Programma, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, anche corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web, sui canali social ufficiali dell'Amministrazione regionale, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità.

Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 21 - Variazioni del progetto

1. Il beneficiario attua il progetto nel rispetto delle previsioni dettagliate nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 20.
2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è ammissibile la variazione compensativa degli importi ascriviti alle tipologie di spesa ammesse a finanziamento, a condizione che essa:
 - a) non comporti la rideterminazione della spesa ammessa a finanziamento;
 - b) sia adeguatamente motivata in relazione ai risultati operativi attesi.
3. La variazione del Progetto che comporta uno scostamento del valore economico ascrivito alle tipologie di spesa ammesse a finanziamento:
 - a) inferiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare della spesa complessivamente ammessa deve essere comunicata alla SRA prima che il Beneficiario vi abbia dato effettiva esecuzione;

- b) pari o superiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare della spesa complessivamente ammessa deve essere autorizzata dalla SRA prima che il Beneficiario vi abbia dato effettiva esecuzione.
4. Con riferimento alla variazione progettuale di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo la SRA verifica le condizioni di ammissibilità elencate al comma 2 nel corso dell'esame istruttorio della pertinente rendicontazione di spesa. L'omessa comunicazione, ovvero la comunicazione tardiva, comporta l'inammissibilità a rimborso delle spese connesse alla variazione medesima.
 5. Con riferimento alla variazione progettuale di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, la SRA adotta il provvedimento di autorizzazione della variazione del Progetto entro 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della relativa domanda, espletate le verifiche in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 2. L'omessa presentazione della domanda di variazione del Progetto, ovvero la presentazione effettuata successivamente all'effettiva esecuzione della variazione medesima comportano la revoca di quanto concesso.
 6. Non sono ammissibili variazioni aventi ad oggetto gli obiettivi e le finalità del Progetto e i risultati operativi attesi.
 7. Non sono ammesse variazioni presentate dal Beneficiario oltre i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del termine di conclusione del Progetto.
 8. Le variazioni del Progetto non determinano in alcun caso l'aumento dell'importo della sovvenzione concessa al Beneficiario.
 9. La richiesta di variazione è rigettata qualora la medesima comporti una riduzione del punteggio inferiore a quello assegnato all'ultimo Progetto utilmente collocato nella graduatoria di cui all'articolo 19, comma 1.

Art. 22 - Proroga del termine finale di realizzazione del progetto e di rendicontazione

1. È ammessa la proroga del termine finale di realizzazione del progetto e di rendicontazione della spesa purché siano rispettate le previsioni dell'articolo 11 e la relativa domanda motivata venga presentata dal Beneficiario non oltre i 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del termine medesimo.
2. La SRA riscontra la domanda di proroga di cui al comma 1 entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della domanda.
3. La SRA può concedere una sola proroga del termine di conclusione del progetto, di durata non superiore a 60 (sessanta) giorni e non oltre il termine previsto all'articolo 11, comma 2.
4. La proroga autorizzata dalla SRA non comporta la maggiorazione della sovvenzione concessa per la realizzazione del progetto.

Art. 23 – Variazioni soggettive del beneficiario-

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari i contributi assegnati, concessi o erogati, possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

- d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000 e gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 26 e 27.
2. La domanda di variazione soggettiva deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro la cui copia va allegata alla domanda unitamente alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it.
 3. Qualora la variazione soggettiva intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e l'approvazione della graduatoria definitiva, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
 4. Nel caso in cui la variazione soggettiva intervenga nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria definitiva e l'adozione del provvedimento di concessione, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, del presente articolo, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di concessione.
 5. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle sovvenzioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.
 6. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e ss. del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di sovvenzione ed il termine finale di realizzazione del progetto, è comunicata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina la trasformazione. La SRA espleta le necessarie verifiche inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
 7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nella sovvenzione, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.
 8. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine perentorio di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda di subentro. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato e la relativa domanda di contributo viene dichiarata inammissibile o il contributo viene revocato.

Capo 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 24 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. Nel rispetto delle previsioni dell'articolo 15, comma 9, il beneficiario potrà presentare richiesta di anticipazione fino al 70% (settanta) per cento dell'incentivo concesso.
2. La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

3. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
4. La richiesta di cui al comma 1 dovrà essere presentata entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del decreto di concessione.
5. La liquidazione dell'anticipo viene effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 3 e avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.
6. L'erogazione anticipata o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge.

Art. 25 - Presentazione della rendicontazione ed erogazione della sovvenzione

1. Entro il termine indicato nel decreto di concessione o entro quello eventualmente prorogato il beneficiario predispone e presenta la rendicontazione della sovvenzione in via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al bando, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 16. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante del beneficiario;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante di cui alla lettera a).
3. I soggetti di cui al comma 2 lettera a) possono conferire, tramite sistema on line, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.
4. Alla rendicontazione della sovvenzione è allegato il rendiconto finale del progetto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario o da soggetto dotato di apposita procura speciale.
5. Il rendiconto finale del progetto è composto:
 - a) dall'elenco analitico delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, recante il dettaglio dei giustificativi di spesa e le relative quietanze;
 - b) da copia non autenticata della documentazione di spesa, corredata dalla dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, qualora il beneficiario abbia optato per la conservazione cartacea o conservazione sostitutiva. Laddove invece la documentazione

sia all'origine in formato elettronico sottoscritto digitalmente, può essere trasmesso duplicato informatico venendo meno la necessità di attestarne la corrispondenza con l'originale. La documentazione di spesa su file (da scansione, stampa pdf o duplicato informatico firmato), unitamente alla scansione (o stampa pdf) delle correlate quietanze, viene trasmessa dal beneficiario attraverso il caricamento sul sistema online di presentazione della rendicontazione. Le quietanze comprovano per ogni giustificativo di spesa il trasferimento finanziario. In particolare, i documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento del pagamento sono:

- 1) documentazione bancaria quale, a titolo esemplificativo, l'estratto conto bancario, l'attestazione di bonifico, la ricevuta bancaria, l'estratto conto della carta di credito aziendale, e, qualora pertinenti, le scritture contabili del Beneficiario - a titolo esemplificativo, mastri e schede contabili - da cui si evinca la riconducibilità del pagamento al giustificativo correlato;
 - 2) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al giustificativo correlato;
 - 3) non è ammesso il pagamento tramite compensazione né il pagamento in contanti;
 - 4) le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
- c) dalla relazione illustrativa di adeguato approfondimento dalla quale emerga:
- 1) la descrizione delle attività svolte nell'ambito del progetto;
 - 2) la conformità dei beni e dei servizi effettivamente acquisiti rispetto alle specifiche tecniche previste nel piano di investimenti produttivi;
 - 3) il grado di realizzazione dei risultati operativi attesi in relazione agli obiettivi ed alle finalità del Progetto;
 - 4) il rispetto degli adempimenti inerenti la comunicazione/pubblicità di cui all'articolo 26 comma 1 lett. d);
 - 5) il rispetto delle politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità di cui all'articolo 26 comma 1 lett. n);
- d) dalla eventuale procura sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione;
- e) dalla dichiarazione con la quale il beneficiario si assume l'impegno di rispettare gli obblighi previsti dal vincolo di stabilità di cui all'articolo 27;
- f) dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante:
- 1) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - 2) l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa;
 - 3) il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lett. e), g);
 - 4) il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 5 comma 1 lett. a), b), c);
 - 5) i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia qualora il contributo richiesto superi i 150.000,00 (centocinquantomila/00) euro, se pertinenti;
- g) dalla documentazione comprovante il rispetto degli obblighi visibilità, trasparenza e comunicazione del Programma, di cui all'art. 20, comma 5,
- h) documentazione comprovante il rispetto del principio DNSH: attestazione da parte del fornitore/produttore/tecnico abilitato per categoria di prodotto/bene/servizio o, in alternativa, relazione tecnica con allegate le schede tecniche, manuali d'uso, certificazioni di conformità o altra documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti e/o il rispetto delle specifiche prescrizioni.

6. In caso di documenti di spesa redatti in lingua diversa dall'italiano è necessario allegare la traduzione in lingua italiana.
7. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS), inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento EIDAS.
8. La SRA procede ad effettuare le verifiche istruttorie necessarie ad accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal Manuale delle procedure di gestione e controllo del Programma ai fini dell'erogazione della sovvenzione, anche tramite controlli in loco, che possono essere attuati con modalità a campione concordate con l'AdG.
9. Laddove la rendicontazione della sovvenzione sia irregolare od incompleta la SRA ne dà comunicazione al Beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine perentorio di 30 (trenta) giorni consecutivi entro il quale provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, si procede alla revoca della concessione della sovvenzione.
10. La sovvenzione è liquidata ed erogata a seguito della conclusione dell'istruttoria sulla rendicontazione entro il termine di 70 (settanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione di cui al comma 1, o decorrenti dallo spirare dei 30 (trenta) giorni di cui al comma 9. La SRA adotta il provvedimento conseguente alle risultanze istruttorie emerse dalle verifiche di cui al comma 8, e in caso di esito:
 - a) regolare, adotta il decreto di approvazione del rendiconto di spesa ed eventuale erogazione della sovvenzione concessa;
 - b) parzialmente regolare, adotta il decreto di rideterminazione della sovvenzione concessa e contestuale liquidazione ovvero avanza richiesta di restituzione parziale delle risorse finanziarie eventualmente già liquidate;
 - c) non regolare, adotta il decreto di revoca del provvedimento di concessione della sovvenzione e restituzione delle risorse finanziarie eventualmente già liquidate.
11. Nei casi di cui al comma 10, lettere b) e c), la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente già erogate avviene unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
12. La liquidazione della sovvenzione è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora la SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del Beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione della sovvenzione possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.
13. L'erogazione delle risorse finanziarie è subordinata alla verifica:

- a) della regolarità contributiva del beneficiario nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare il Servizio attiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R n. 207/2010;
 - b) del rispetto del limite del massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 in materia di aiuti "*de minimis*", effettuato d'ufficio interrogando il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
14. Qualora le variazioni progettuali apportate dal beneficiario in fase di realizzazione del progetto comportino la riduzione del punteggio assegnato al progetto selezionato al di sotto del punteggio attribuito all'ultimo progetto ricompreso nella graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento la SRA provvede alla revoca del contributo concesso.
15. In caso di esito non regolare delle attività di verifica e controllo la SRA prima dell'adozione del provvedimento di diniego della domanda di erogazione, comunica al Beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.
16. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, insieme ai fac-simile dei documenti di cui al comma 5.
17. Le fatture e i giustificativi di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del contributo, devono riportare nell'oggetto il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo medesimo, ai sensi del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, articolo 5, commi 6 e 7, come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41.

Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO/DESTINATARIO

Art. 26 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:
- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema on line dedicato;
 - b) mantenere, fino alla data di approvazione del rendiconto finale, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b) e c);
 - c) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate ai sensi dell'articolo 13;
 - d) rispettare gli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione, di cui all'articolo 20, commi 5 e 6;
 - e) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 in relazione alle variazioni di progetto;
 - f) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione finale ai sensi dell'articolo 11;
 - g) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto che il beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;

- h) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA; il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione;
- i) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 27;
- j) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema on line dedicato per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di output e di risultato di cui all'articolo 28;
- k) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- l) rispettare il vincolo occupazionale di cui all'articolo 27, comma 4, qualora pertinente;
- m) comunicare ai fornitori il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo e verificare che sia riportato nell'oggetto delle fatture e dei giustificativi da presentare in fase di rendicontazione.
- n) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, le disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi.

Art. 27 - Vincolo di stabilità delle Operazioni

1. Il beneficiario che ha realizzato spese di investimento è tenuto al mantenimento del vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'articolo 65 par. 1 del Reg. UE 1060/2011 per la durata di cinque anni dalla data del pagamento del saldo finale del contributo, in particolare il beneficiario è tenuto a:
 - a) non cessare o trasferire la propria attività al di fuori della Regione FVG;
 - b) non cedere i beni oggetto dell'investimento determinando un vantaggio indebito;
 - c) mantenere il vincolo di destinazione sui beni oggetto dell'investimento;
 - d) garantire che i beni immobili rigenerati/riattivati ovvero su cui sono stati operati investimenti stabili attraverso il progetto finanziato, siano destinati a fini sociali/culturali e/o ad uso collettivo anche tramite specifici accordi scritti con i proprietari.
2. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
3. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 5 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
4. L'incremento occupazionale, di cui al punto 7 dell'allegato A, deve essere attinente alla realizzazione del progetto, e le nuove posizioni create devono essere mantenute per i 12 (dodici) mesi successivi alla presentazione del rendiconto.

5. Per spese di investimento si intendono le spese relative alla realizzazione di infrastrutture e all'acquisto di beni durevoli che presentano un periodo di ammortamento superiore alla durata del progetto.

Art. 28 - Indicatori di output e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del Bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio:

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT

- a) RCO77 - **Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno.**

Unità di misura: numero siti culturali e turistici

L'indicatore misura il numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno dei Fondi da rilevare al completamento dell'output del progetto sostenuto.

L'indicatore è unico nel caso di progetti rivolti a siti propriamente culturali o di progetti riguardanti siti/mete turistiche. Nel caso di siti complessi e plurilocalizzati, ovvero che si avvalgono di un coordinamento unitario in materia di gestione, promozione e valorizzazione, e, ove disponibili, anche di sistemi unici/unitari di bigliettazione e conteggio dei visitatori (es. itinerari e percorsi storico - culturali, altre tipologie di reti e sistemi di beni, ecc.), il conteggio dovrebbe comunque essere sempre riferito al singolo sito/bene interessato dall'investimento. Il "sito culturale" potrebbe eventualmente identificarsi con un "sito turistico" qualora esso coincida con una località o meta turistica, mentre ovviamente un sito "turistico" non necessariamente corrisponde ad un "sito culturale".

- b) RCO 75 - **Numero di strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno**

Unità di misura: numero contributi alle Strategie.

L'indicatore misura il numero di contributi alle strategie di sviluppo territoriale integrato

INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

- a) **Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno - RCR01**

Unità di misura: ETP annuo

Tempistica di rilevazione: un anno dopo il completamento dell'output del progetto sostenuto

L'indicatore misura il numero di posti di lavoro espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP) annui medi creati nella linea di attività sostenuta dal progetto. Le nuove posizioni devono essere occupate e possono essere a tempo pieno, a tempo parziale o ricorrenti a livello stagionale.

Le posizioni vacanti non sono conteggiate. Inoltre, le nuove posizioni create dovranno essere mantenute per più di un anno dopo il completamento del progetto. L'indicatore è calcolato come la differenza tra gli ETP annui occupati prima dell'inizio del progetto e a un anno dal completamento del progetto nella linea di attività beneficiaria del sostegno.

Gli ETP annui sono definiti come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente lavorate durante un anno solare diviso per il numero totale di ore convenzionalmente lavorate nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un ETP all'anno. Il numero di ore convenzionalmente lavorate è determinato sulla base dell'orario di lavoro previsto dalla normativa/legge secondo la legislazione nazionale.

Una persona a tempo pieno sarà identificata con riferimento al proprio status occupazionale e al tipo di contratto (tempo pieno o tempo parziale).

b) **Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno - RCR77**

Unità di misura: visitatori/anno

Tempistica di rilevazione: Un anno dopo il completamento dell'output del progetto sostenuto

L'indicatore stima il numero di visitatori annuali dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno. La stima del numero di visitatori deve essere effettuata ex post un anno dopo il completamento dell'intervento. La baseline dell'indicatore si riferisce al numero annuale stimato di visitatori dei siti beneficiari del sostegno nell'anno precedente l'inizio dell'intervento, ed è pari a zero per i nuovi siti culturali e turistici. La stima dei valori di baseline dovrebbe essere effettuata quanto più prossima al momento di avvio dell'investimento (in base alla disponibilità dei dati). L'indicatore non comprende i siti naturali per i quali non è possibile effettuare una stima precisa del numero di visitatori. La nozione "visitatore" è riferibile all'unità della singola visita, in quanto entrata o ingresso, rilevati attraverso bigliettazione o altra modalità di conteggio. Pertanto, il numero di visite non corrisponde necessariamente al numero di persone (visitatori) che effettuano la visita, in quanto uno stesso individuo potrebbe effettuare più visite nello stesso sito, oggetto di intervento. Quest'ultimo, laddove già aperto e accessibile alla pubblica fruizione, deve quindi garantire un'attività stabile e possibilmente continuativa, di rilevazione e monitoraggio dei flussi di visita. Se il sito è di nuova apertura dovrà essere garantito un metodo e una modalità appropriata per assicurare la disponibilità e la qualità del dato da rilevare presso i siti/organizzazioni culturali beneficiarie. Per "nuovi siti culturali" si intendono siti creati ex novo (es. nuovo museo o altro tipo di luogo della cultura) o siti culturali esistenti ma che risultano nuovi ai fini della misurazione delle visite, in quanto aperti/accessibili al pubblico ma non ancora dotati di una funzione stabile e/o continuativa di presidio e di monitoraggio dei flussi di visita. I beneficiari dovranno assicurare che per tutti i siti sostenuti siano garantite idonee modalità di conteggio dei visitatori, inoltre dovranno assicurare la raccolta corretta dei dati e la loro trasmissione alla conclusione del progetto.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al presente articolo secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 29 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi e dei vincoli di destinazione a carico dei Beneficiari, possono essere disposti da parte della SRA e dell'Amministrazione regionale, statale e dell'Unione europea, ispezioni e controlli, anche a campione.
2. La SRA competente effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
3. La SRA, nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco può svolgere tali verifiche a campione secondo le modalità convenute con l'Autorità di Gestione (AdG) e definite nell'ambito del Manuale delle procedure di gestione e controllo del programma.

4. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli amministrativi e/o i controlli in loco effettuati con la modalità a campione rilevino degli errori e/o delle irregolarità, la SRA analizza la natura e l'impatto finanziario potenziale dell'errore sulla rimanente popolazione di spesa e di progetto valutando la necessità di integrare il campione ampliando la base da controllare oppure applica una rettifica forfettaria sul rendiconto in relazione alla qualificazione e quantificazione dell'errore nel campione controllato secondo le indicazioni concordate con l'AdG e riportate nel Manuale delle procedure di gestione e controllo.

Art. 30 - Revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora:
 - a) La rendicontazione finale non sia presentata entro il termine dall'articolo 11, salvo proroga;
 - b) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 25 sia negativo oppure la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 25;
 - c) la modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di valutazione, comporti in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa in graduatoria finanziata o inferiore al punteggio minimo di valutazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
 - d) siano proposte variazioni aventi ad oggetto le tipologie di spesa, gli obiettivi e le finalità del progetto che pregiudicano il raggiungimento dei risultati operativi attesi;
 - e) nel caso previsto dall'articolo 21, comma 5;
 - f) nel caso in cui non siano rispettate le condizioni per la variazione soggettiva nell'agevolazione previste all'articolo 23 o non sia trasmessa la domanda di variazione entro il termine previsto all'articolo 23, comma 5;
2. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione di cui all'articolo 20, comma 5 e 6, la SRA, ove possibile, assegna un termine di 15 (quindici) giorni entro il quale il Beneficiario provveda alla regolarizzazione. Qualora tali obblighi non siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine fissato dalla SRA, la sovvenzione complessiva concessa, come eventualmente rideterminata in fase di liquidazione a saldo, viene decurtata di un importo fino al 3 (tre) per cento, secondo le modalità definite con DGR 473/2025 del 4 aprile 2025, avente ad oggetto la metodologia di applicazione delle misure di riduzione del finanziamento per i casi di violazione degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione prevista dal Reg. (UE) 2021/1060.
3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 27, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 27.
4. Qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 27 comma 4, inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, dell'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al criterio 7 dell'allegato A e nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, la sovvenzione complessiva concessa e liquidata viene rideterminata mediante applicazione di una decurtazione del 5 (cinque) per cento della stessa. Il mancato

rispetto dell'obbligo non è oggetto di decurtazione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

5. La concessione del contributo è altresì revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
6. Qualora in fase istruttoria, l'importo rendicontato delle voci di spesa dirette risulti inferiore alla spesa originariamente ammessa, la SRA procederà alla rideterminazione della sovvenzione. Tale ricalcolo comporterà l'applicazione del tasso forfettario del 7%, per la determinazione delle voci di spesa indirette, esclusivamente sulla base delle voci di spesa dirette effettivamente ammesse a rendiconto.
7. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione nonché di rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
8. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Trattamento dei dati personali

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata, sul sito nelle sezioni dedicate al bando.
2. Il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla SRA a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si precisa quanto segue:
 - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
 - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013;

- e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- f) il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060 articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5, l'AdG mette a disposizione del pubblico l'elenco dei progetti selezionati per ricevere sostegno dai fondi sul sito web del Programma e aggiorna l'elenco almeno ogni 4 (quattro) mesi.
4. Ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, i dati possono essere utilizzati per prevenire e contrastare eventuali irregolarità, comprese le frodi.
Ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) 1060/2021 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 32 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il titolare di Posizione organizzativa “Coordinamento attuazione Programmazione Europea PR FESR 2021-2027 in materia di attività culturali” del Servizio attività culturali della Direzione Centrale Cultura e Sport.
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della Legge n. 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Informazioni relative al Bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.
4. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della L. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 33 – Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi

1. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al Bando sono disposte eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti di natura non sostanziale del presente Bando e nei relativi allegati.
2. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinati dal presente Bando dovranno essere effettuate telematicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), avvalendosi della casella cultura@certregione.fvg.it.
3. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
4. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 1060/2021 sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:
 - a) la sezione “Richieste reclami segnalazioni proposte” a questo link [Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - filo diretto: contatto on-line](#) accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it, oppure dalla sezione “Filo diretto con i cittadini” al seguente link: (<https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21->

27-friuli-venezgia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezgia-giulia-39934). I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti;

- b) la sezione "Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE" al seguente link <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezgia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezgia-giulia-39934> in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 34 – Norme di riferimento

1. Le sovvenzioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
 - a) Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
 - b) Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - c) Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>;
 - d) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
 - e) Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 con le modifiche, da ultimo, apportate dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Codice delle pari opportunità);
 - f) Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
 - g) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, dal decreto-legge 34/2019 e dal decreto-legge n. 162 del 2019;
 - h) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 - i) D.lgs del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore);
 - j) Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

- k) Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18, recante Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
- l) Legge Regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- m) Decreto del Presidente della Regione del 6 dicembre 2021, n. 0200, recante disposizioni per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- n) Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);
- o) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- p) Delibera di Giunta Regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, di presa d'atto della decisione di approvazione del PR FESR FVG 2021-2027 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
- q) Delibera di Giunta Regionale 11 novembre 2022, n. 1711, di approvazione del documento metodologico e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-2027 con riferimento a questo Bando;
- r) Delibera di Giunta Regionale 3 febbraio 2023, n. 176, avente ad oggetto "Programma regionale FESR 2021-2027 obiettivo investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. Approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di risultato e del calendario degli inviti a presentare proposte";
- s) Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14, "Disciplina organica dei lavori pubblici";
- t) Delibera di Giunta Regionale 10 novembre 2023 n. 1759, avente ad oggetto l'approvazione del piano finanziario analitico e della struttura del programma regionale fesr FVG 2021-2027;
- u) Delibera di Giunta Regionale 18 ottobre 2024, n. 1551, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo piano finanziario analitico del Programma Regionale FESR 2021-2027
- v) Decreto n° 31121/GRFVG del 30.06.2023 di approvazione del Manuale di Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) del Programma PR FESR 2021-2027 FVG

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, come richiamate all'articolo 34, alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.

ALLEGATO A

(Rif. Art. 14, c. 2, lett. A e art. 18, c. 2)

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Ai fini della valutazione del progetto, vengono adottate le seguenti definizioni:

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
<i>Criteri di valutazione</i>	Rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
<i>Indicatori</i>	Rappresentano le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e supportano la formulazione di un giudizio
<i>Giudizio</i>	Costituisce la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore
<i>Coefficiente</i>	Rappresenta l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del criterio.
<i>Punteggio</i>	Costituisce il prodotto della seguente operazione: <i>giudizio * coefficiente</i>

2. La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE
<i>Alto (5 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza

<i>Medio – alto (4 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio (3 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi, ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso (2 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso (1 punto)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

3. A ciascuna sezione della domanda di sovvenzione non compilata, ovvero compilata in modo completamente non pertinente, verrà assegnato punteggio 0 (zero).
4. Nei casi in cui la valutazione riguardi non un giudizio, ma la presenza o meno di un elemento descritto/oggettivo nell'indicatore, il giudizio NO corrisponde a 0 punti, mentre il giudizio SI' corrisponde a 2 punti.
5. Tutto ciò premesso, il progetto viene valutato sulla base dei criteri e secondo le modalità indicate nelle sezioni sottostanti.

Per l'accesso al contributo è prevista una soglia minima di 50 punti. Il punteggio massimo è 100 punti.

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO MIN-MAX
1	Innovatività e capacità del progetto di favorire l'integrazione e la coesione sociale, e di creare percorsi e pratiche di cittadinanza attiva, misurata in termini di costituzione di partenariati tra soggetti istituzionali (comprese le comunità locali), residenti e operatori privati, che si fondano su un rapporto di collaborazione volto: a) a favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità; b) a favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e promuovere una	Capacità del progetto, tramite la costituzione di partenariati con soggetti istituzionali, residenti e operatori privati, di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi e pratiche di cittadinanza attiva dei giovani)	INSUFFICIENTE/ INESISTENTE	0	2	0-10
			BASSO	1		
			MEDIO-BASSO	2		
			MEDIO	3		
			MEDIO-ALTO	4		
			ALTO	5		
		Capacità del progetto, tramite la costituzione di partenariati con soggetti istituzionali, residenti e operatori privati, di favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi (percorsi e pratiche di cittadinanza attiva dei soggetti a rischio di marginalità)	INSUFFICIENTE/ INESISTENTE	0	2	0-10
			BASSO	1		
			MEDIO-BASSO	2		
			MEDIO	3		
			MEDIO-ALTO	4		
			ALTO	5		
		Capacità del progetto, tramite la costituzione di partenariati con soggetti istituzionali, residenti e operatori privati, di favorire il	INSUFFICIENTE/ INESISTENTE	0	2	0-10
			BASSO	1		

	maggior confidenza in sé stessi; c) a favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di alcune malattie, ovvero di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine	benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di alcune malattie, ovvero di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine (percorsi e pratiche di cittadinanza attiva dei soggetti fragili)	MEDIO-BASSO	2		
			MEDIO	3		
			MEDIO-ALTO	4		
			ALTO	5		
2	Team progettuale	Qualità delle competenze coinvolte nel progetto in termini di composizione del team progettuale proponente, con particolare riguardo alla presenza nel team di donne e di giovani, di soggetti con background formativo e con eventuale pregressa esperienza rispetto alla specifica attività che si intende sviluppare	INSUFFICIENTE/ INESISTENTE	0	2	0-10
			BASSO	1		
			MEDIO-BASSO	2		
			MEDIO	3		
			MEDIO-ALTO	4		
			ALTO	5		
3	Qualità degli interventi di valorizzazione dei luoghi e spazi da destinare a pubblica fruizione culturale	Qualità degli interventi di rigenerazione e riattivazione dei luoghi, spazi e centri culturali, pubblici e privati, da destinare a usi e fini culturali collettivi, intesa anche come impatto degli interventi sul contesto socio-culturale e socio economico del territorio, anche in termini di benefici durevoli indotti dagli stessi	INSUFFICIENTE/ INESISTENTE	0	2	0-10
			BASSO	1		
			MEDIO-BASSO	2		
			MEDIO	3		
			MEDIO-ALTO	4		
			ALTO	5		
4	Livello di digitalizzazione dei servizi, prodotti ed attività	Livello di digitalizzazione dei servizi, prodotti ed attività, inseriti negli interventi di rigenerazione e riattivazione dei luoghi, spazi e centri culturali	INSUFFICIENTE/ INESISTENTE	0	2	0-10
			BASSO	1		
			MEDIO-BASSO	2		
			MEDIO	3		
			MEDIO-ALTO	4		
			ALTO	5		

5	Iniziative di turismo sostenibile	Capacità degli interventi di contribuire a creare e promuovere percorsi turistico-culturali sostenibili	INSUFFICIENTE/ INESISTENTE	0	2	0-10
			BASSO	1		
			MEDIO-BASSO	2		
			MEDIO	3		
			MEDIO-ALTO	4		
			ALTO	5		
6	Incremento della partecipazione culturale dei cittadini	Incremento della partecipazione culturale dei cittadini	INSUFFICIENTE/ INESISTENTE	0	2	0-10
			BASSO	1		
			MEDIO-BASSO	2		
			MEDIO	3		
			MEDIO-ALTO	4		
			ALTO	5		
7	Iniziative occupazionali di qualità (1)	Incremento di occupazione giovanile, femminile, di soggetti diversamente abili e di soggetti appartenenti a segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale	NO	0	1	0-5
			SI	5		
8	Percorsi formativi in ambito culturale in sinergia con il programma FSE+	Creazione di percorsi formativi in ambito culturale, in sinergia e coerenza con il programma FSE+	NO	0	1	0-5
			SI	5		
9	Congruenza economico finanziaria	Congruenza economico finanziaria del progetto, in relazione ai risultati da raggiungere	INSUFFICIENTE/ INESISTENTE	0	1	0-5
			BASSO	1		
			MEDIO-BASSO	2		
			MEDIO	3		
			MEDIO-ALTO	4		
			ALTO	5		
10	Accuratezza e chiarezza progettuale	Accuratezza e chiarezza progettuale	INSUFFICIENTE/ INESISTENTE		1	0-5
			BASSO			
			MEDIO-BASSO			
			MEDIO			
			MEDIO-ALTO			
			ALTO			

1. Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno - es. 1 occupato a

tempo pieno = 1, 1 part time al 50% = 0,5) risultanti alla data di presentazione della domanda di rimborso finale della sovvenzione ed alla data di presentazione della domanda di sovvenzione. L'incremento deve essere attinente e determinato dalla realizzazione/completamento del progetto e deve essere mantenuto per i 12 (dodici) mesi successivi alla presentazione del rendiconto.